

Presentazione

L'anno 2008 ha visto, per un verso, il consolidamento delle iniziative avviate dall'Agenzia per il Terzo settore nel corso del 2007, per l'altro verso, la messa in cantiere di nuovi e importanti progetti. Questa Relazione annuale offre un resoconto puntuale ed esaustivo delle une e delle altre. In questa sede, mi limito a soffermare un attimo l'attenzione su un paio soltanto di iniziative. La prima concerne la decisione dell'Agenzia di arrivare all'emanazione, con proprio atto di indirizzo, di linee guida per la redazione del bilancio sociale – *rectius*, bilancio di missione – delle organizzazioni non profit.

Quale la *ratio* di un simile provvedimento? Quella di contribuire a diffondere nella cultura del nostro Paese la fondamentale distinzione tra *fine* e *risultato* di un'azione, vale a dire la differenza tra giudizio di efficienza e giudizio di efficacia. E' questo un modo concreto per esaltare l'identità propria dei soggetti di Terzo settore. E' un fatto che ancora molto diffuso è il convincimento in base al quale l'*unico* banco di prova per giudicare dell'operato di una organizzazione non profit (ONP) debba essere quello dell'efficienza. Solamente se queste dimostrano di essere più efficienti delle organizzazioni private o di quelle pubbliche esse acquistano il "diritto di cittadinanza" nelle nostre società, con tutto ciò che questo comporta a livello pratico. Ma dove conduce un tale modo di concettualizzare la funzione specifica delle ONP? A far diventare l'efficienza l'*unico* principio sul quale fondare l'accettabilità di un determinato ordine sociale. Perché mai il principio di reciprocità – che è il principio che informa di sé il *modus operandi* dei soggetti di cui qui ci si occupa – non dovrebbe giocare un ruolo altrettanto importante di quello di efficienza? Rispondere che ciò andrebbe a discapito della produttività – e cioè dell'efficienza – sarebbe cadere nella fallacia tautologica.

Il primo passo per evitare uno scoglio del genere è allora quello di precisare la differenza tra fine e risultato di un'azione, quale che essa sia. Esempio. Una persona ammalata riceve un certo trattamento terapeutico. Il risultato dell'azione compiuta dalla struttura sanitaria che l'ha presa in carico è rappresentato dall'esito della cura erogata ed è misurabile secondo canoni tecnici fissati in ambito medico. Il fine dell'azione, invece, potrebbe essere, in un

caso, l'ottenimento di un profitto, in un altro caso, il conseguimento di un'utilità collettiva. Ora, mentre l'efficienza è la proprietà della relazione tra azione compiuta e risultato conseguito, l'efficacia dice della relazione tra azione e fine che si intende raggiungere. Se dunque si confonde risultato e fine di un'azione, si ha che efficienza e efficacia diventano tra loro indistinguibili. Accade così che quando il banco di prova per giudicare delle varie forme di impresa è solamente quello dell'efficienza (confusa con l'efficacia), l'ONP perde sempre nel confronto con la organizzazione for profit gemella. Eppure, il valore di un risultato non si misura con gli stessi indicatori con cui si misura il valore di un fine. Il fatto - troppo spesso trascurato - è che le persone hanno preferenze non solo sui risultati, ma anche sui fini che muovono un'azione. Il che significa che non è plausibile l'assunto base della mentalità economica secondo cui *goods are goods* (i beni sono beni). Al consumatore importa conoscere anche il fine per cui un'azione viene posta in essere; ad esempio, gli importa conoscere da *chi* provengono i beni di cui fa domanda e *come* questi sono stati prodotti.

Generalizzando un istante, è noto che il beneficio che le persone traggono dal consumo di un bene non dipende solamente dalle caratteristiche oggettive di quel bene, ma anche dal loro coinvolgimento o dalla loro partecipazione all'atto stesso della scelta. Ecco perché il criterio di efficienza, da solo, non può essere invocato per decidere "cosa" produrre. La ragione è che mentre con un bene privato il più coincide con il meglio (più se ne consuma e più aumenta l'utilità che se ne trae), ciò non è quasi mai vero con i beni relazionali quali sono tipicamente, i servizi alla persona.

Ecco perché è così importante arrivare a definire indicatori di efficacia per i soggetti di Terzo settore. Solamente se arriveranno – sperabilmente in tempi brevi - a misurare quanto valore aggiunto sociale riescono a produrre con le loro molteplici attività, le ONP potranno reclamare per sé quell'autonomia e quella indipendenza (anche economico-finanziaria) cui mirano ormai da un paio di decenni. E' in vista di tale obiettivo ultimo che vanno lette le iniziative avviate da questa Agenzia nel corso del 2008.

Di un secondo intervento desidero qui brevemente dire. Il 2008 ha visto l'avvio di un'importante iniziativa editoriale dell'Agenzia: la pubblicazione del quadrimestrale *Aretè*, rivista che ha conosciuto vasta e positiva accoglienza nel

mondo del Terzo settore, dell'Università e del pubblico in generale. Nella grande tradizione metafisica, *Aretè* è la virtù intesa come azione, come opera che rende possibile la vita buona e che rende felici. La felicità – insegnava Aristotele – non può ridursi ad un istante, non può dipendere da un evento, ma deve durare nel tempo. Ecco perché la virtù non basta possederla, ma occorre esercitarla costantemente attraverso le opere. A differenza della tradizione moralistica – di derivazione stoica – che ha fatto di tutto per rendere poco attraente la vita virtuosa, caricandola di pesi e di divieti spesso insopportabili, il guadagno specifico che ci offre l'etica delle virtù è quella di mostrarci che la vita virtuosa è la vita migliore non solo per gli altri, ma anche per se stessi. La radice antica di *aretè* è "ar" che è la stessa di arte e di "aristos", cioè eccellente: la virtù rende la vita qualcosa di eccellente, di grande.

Il termine *aretè*, tuttavia, è connotato da una seconda qualificazione: la virtù è pienamente tale quando è virtù civile, quando cioè il suo campo di azione è la *polis*, la Città. Non c'è vita buona, e tanto meno eccellente, in isolamento, senza il confronto – e magari il conflitto – con l'altro. Virtuoso, dunque, è chi eccelle nell'arte di gettare ponti e di costruire relazioni umane, perché è solo nella vita in comune che l'essere umano - animale sociale - può fiorire in pienezza. D'altro canto, non è forse vero che il fare opere e costruire (e ricostruire) il legame sociale definisce la ragion d'essere dei soggetti del Terzo settore?

Una risposta affermativa a tale domanda ci viene dalla penna di un grande poeta e letterato. Scrive Giacomo Leopardi nello *Zibaldone*: "Se l'idea del giusto e dell'ingiusto, del buono e del cattivo morale non esiste o non nasce per sé, nell'intelletto degli uomini, niuna legge di niun legislatore può far che un'azione o un'omissione sia giusta né ingiusta, buona né cattiva. Perocchè non vi può esser niuna ragion per la quale sia giusto né ingiusto, buono né cattivo, l'ubbedire a qualsivoglia legge, e niun principio vi può avere sul quale si fondi il diritto che alcuno abbia di comandare a chi che sia". (*Zibaldone*, 3349-3350)

E' questa la mira e quindi il senso ultimo dell'azione dei soggetti del Terzo settore – una mira che l'Agenzia tutta, con i suoi consiglieri e con il personale che con dedizione e competenza in essa opera, gelosamente

difende. In vista di ciò, l'aiuto e l'incoraggiamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministro del Welfare e del Lavoro, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sono particolarmente apprezzati. Ad essi va la riconoscenza e la gratitudine dell'Agenzia.

Stefano Zamagni
Presidente

PARTE I

Premessa generale, atti normativi e organizzazione

Capitolo I

Premessa generale e atti normativi

L'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, meglio nota con la denominazione sintetica di "Agenzia per le Onlus", è un'agenzia governativa di diritto pubblico con sede a Milano in Via Rovello n. 6.

L'Agenzia opera sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri (a cui è tenuta ad inviare annualmente una relazione sull'attività svolta) ed è stata istituita con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 settembre 2000¹ con cui si è dato seguito alla delega prevista dall'art. 3 della Legge n. 662 del 23 dicembre 1996².

Successivamente, con il DPCM n. 329 del 21 marzo 2001, si è provveduto all'emanazione del regolamento dell'Agenzia per le Onlus, in base al quale, in data 8 marzo 2002, la stessa si è regolarmente insediata.

Mission e attribuzioni dell'Agenzia per le Onlus

L'Agenzia per le Onlus è chiamata ad operare affinché, su tutto il territorio nazionale italiano, sia perseguita una *"uniforme e corretta osservanza della disciplina legislativa e regolamentare"*³ concernente le ONLUS, il Terzo settore e gli enti non commerciali.

In base all'art. 3 del DPCM 329/2001, per il conseguimento delle sue finalità l'Agenzia può:

- formulare osservazioni e proposte sulla normativa vigente del settore;
- promuovere attività di studio e ricerca in Italia e all'estero, campagne per lo sviluppo e la conoscenza delle organizzazioni del Terzo settore in Italia, azioni di qualificazione degli standard in materia di formazione e di aggiornamento, scambi di conoscenza e collaborazione fra organizzazioni

¹Il D.P.C.M. 26 settembre 2000 istituisce la "Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale" quale organismo di controllo degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS).

²La legge 23 dicembre 1996, n. 662 recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica" all'art.3, comma 190, recita: "Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri delle finanze, del lavoro e della previdenza sociale [...] è istituito un organismo di controllo degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale".

³Art. 3, comma 1, DPCM 329/2001.

italiane del Terzo settore e analoghe realtà estere, iniziative di collaborazione, integrazione e confronto fra la Pubblica Amministrazione e il Terzo settore;

- curare la raccolta, l'aggiornamento ed il monitoraggio dei dati e dei documenti relativi al settore;
- segnalare alle autorità competenti i casi nei quali le norme di legge o di regolamento determinano distorsioni nell'attività delle organizzazioni;
- rendere parere vincolante, nei casi di scioglimento degli enti e delle organizzazioni, sulla devoluzione del loro patrimonio ai sensi del D.Lgs. 460/97;
- collaborare con il Ministero dell'Economia e delle Finanze per la uniforme applicazione delle norme tributarie, anche formulando proposte su fattispecie concrete;
- elaborare proposte sull'organizzazione dell'anagrafe unica delle Onlus.

Il DPCM 329/2001 prevede che le pubbliche amministrazioni possano sottoporre al parere dell'Agenzia gli atti amministrativi di propria competenza riguardanti il Terzo settore. Viene inoltre fissato per le stesse l'obbligo di richiedere preventivamente il predetto parere nei seguenti casi:

- iniziative legislative di carattere generale;
- individuazione delle categorie delle organizzazioni non profit;
- organizzazione dell'anagrafe unica delle Onlus;
- tenuta dei registri e degli albi delle cooperative sociali;
- riconoscimento delle organizzazioni non governative (ONG);
- decadenza totale o parziale delle agevolazioni previste dal D.Lgs. 460/97.

Poteri

L'Agenzia per le Onlus, pertanto, è chiamata ad esercitare - nell'ambito della normativa vigente – i poteri di **indirizzo, promozione, vigilanza e controllo** che possono esplicitarsi nei seguenti termini:

- **vigilanza e controllo**, per favorire la corretta applicazione della normativa da parte degli organismi di Terzo settore; a tal fine sono state strutturate forme di collaborazione sinergiche con altri enti pure preposti al controllo di tale ambito⁴. Nell'ambito dell'attività di controllo, rientra la verifica dei presupposti soggettivi necessari per ottenere la qualifica di Onlus, anche attraverso l'emissione di pareri obbligatori, ma non vincolanti, richiesti dall'Amministrazione Finanziaria. L'Agenzia realizza, altresì, un controllo diretto sul patrimonio degli enti attraverso l'emissione del parere obbligatorio e vincolante sulla destinazione del patrimonio residuo degli enti in caso di loro scioglimento o estinzione per una qualunque causa. Infine, l'attività di vigilanza si caratterizza quale vigilanza "promozionale" che mira cioè a valorizzare gli enti di Terzo settore anche attraverso la promozione di codici di autoregolamentazione peculiari del settore;

- **promozione** (soprattutto di tipo "culturale") del Terzo settore, anche attraverso l'attivazione di forme di collaborazione con alcune Pubbliche Amministrazioni tramite una strategia di comunicazione integrata⁵. L'Agenzia provvede, in tale prospettiva, ad assegnare borse di ricerca di tipo monografico; realizza prodotti editoriali fra i quali il Bollettino informativo e la Relazione annuale, divulgati su tutto il territorio nazionale e fruibili attraverso il sito internet istituzionale; edita inoltre diverse pubblicazioni anche a carattere scientifico. L'Agenzia, oltre a curare il rapporto con le Università e gli enti di ricerca, organizza e partecipa ad eventi nazionali ed internazionali che abbiano rilevanza per il mondo non profit anche allo scopo di accrescere la visibilità del Terzo settore italiano nell'ambito delle istituzioni europee;

- **indirizzo**, per favorire l'uniforme e corretta osservanza della disciplina legislativa e regolamentare. A tal fine, l'Agenzia formula osservazioni e proposte di modifica della normativa vigente, elabora linee di indirizzo

⁴ Cfr. protocolli di intesa con la Guardia di Finanza e l'Agenzia delle Entrate (Relazione annuale 2007, parte II, cap. II, pag. 18 – parte III e parte IV, pagg. 29 - 53).

⁵ Cfr. rapporti con la RAI e altre agenzie di Comunicazione di massa (Relazione annuale 2007, parte II, cap. II, pagg. 25 - 27).

interpretativo nei casi in cui le norme determinino distorsioni nell'attività delle organizzazioni, suggerisce nuove proposte di legge. L'attività di indirizzo viene perseguita anche attraverso lo strumento delle audizioni, cioè di incontri con soggetti esterni volti ad acquisire dai soggetti di Terzo settore informazioni utili all'esercizio delle proprie attribuzioni. L'attività di indirizzo è strettamente legata a quelle di vigilanza, controllo e promozione, dalle quali trae preziosi spunti di riflessione.

Ambito di intervento – nuova denominazione “Agenzia per il Terzo Settore”

Il campo di azione dell'Agenzia, in realtà, è assai più ampio di quanto la sua denominazione potrebbe indurre a pensare. Il termine “onlus”⁶, infatti, indica soltanto una parte delle organizzazioni soggette all'esercizio delle funzioni dell'Agenzia.

Secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 1, del DPCM 329/2001, l'Agenzia è infatti definita come *“l'organismo di controllo sugli enti non commerciali e sulle organizzazioni non lucrative di utilità sociale”*. Essa, pertanto, ha per legge competenze inerenti a tutta la sfera delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, degli enti non commerciali e del Terzo settore, nella sua più ampia accezione, cui andranno ad aggiungersi i soggetti delle nuove imprese sociali⁷, ovvero un'area molto più ampia di quella che l'attuale denominazione dell'Agenzia indurrebbe a ritenere.

Considerato pertanto che la denominazione di Agenzia per le Onlus – pur trovando specifico riferimento nella normativa originaria – non è pienamente rispondente alle competenze attribuite, e tenuto conto della necessità di conferire ai soggetti del Terzo settore un riferimento più diretto e correlato con l'effettiva sfera di competenze dell'Agenzia, il Consiglio di Amministrazione ha

⁶ Le “Organizzazioni non lucrative di utilità sociale”, normalmente identificate con l'acronimo “ONLUS”, si relazionano al mondo del non profit italiano come una parte rispetto al tutto. Le Onlus, infatti, trovano fondamento nel D.Lgs. n. 460/97 con cui il Legislatore, nell'intento di rinnovare parte della normativa fiscale e al fine di permettere ad importanti realtà sociali di attuare in termini innovativi e incentivanti la loro missione statutaria, ha istituito una nuova categoria giuridica attribuendola a tutti quei soggetti (già esistenti o di successiva costituzione) che, per poter fruire degli incentivi previsti dalla legge, sono chiamati a seguire determinate regole nello svolgimento della loro attività e nella loro organizzazione interna.

⁷ La figura dell'impresa sociale è stata prevista dal D.lgs. 24 marzo 2006, n. 155 “Disciplina dell'impresa sociale, a norma della Legge 13 giugno 2005, n. 118”. L'Agenzia per le Onlus ha collaborato alla stesura dei conseguenti decreti attuativi (cfr. parte VI, cap. IV, pag. 84).

ritenuto – già nel 2007 - di proporre agli organi vigilanti la modificazione della denominazione “Agenzia per le Onlus” in “Agenzia per il Terzo Settore”.

Infine, come già ricordato nella precedente Relazione annuale, uno degli obiettivi sostanziali del quinquennio 2007 – 2011, è la trasformazione dell’Agenzia in Autorità a tutti gli effetti. In particolare, è stato avviato un confronto con la Presidenza del Consiglio⁸ teso a creare le condizioni per la stesura del testo di un nuovo Dpcm in relazione ad attribuzioni, poteri, organizzazione e finanziamento dell’Agenzia per il Terzo settore, senza escludere l’introduzione di poteri ispettivi e sanzionatori⁹.

Attuale composizione e obiettivi programmatici 2007 – 2011

L’Agenzia è costituita dal Presidente e da dieci Consiglieri nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta di diverse autorità competenti, in base all’esperienza istituzionale, alla conoscenza del Terzo settore e alla professionalità acquisita nel campo dell’economia sociale.

Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 gennaio 2007 sono stati nominati i membri dell’organo collegiale per il quinquennio 2007 – 2011 (secondo mandato dell’Agenzia).

L’organo collegiale nel corso del 2008 era così composto:

Stefano Zamagni	Presidente
Luca Antonini	Consigliere
Marida Bolognesi	Consigliere
Massimo Palombi	Consigliere
Edoardo Patriarca	Consigliere
Adriano Propersi	Consigliere
Giampaolo Rasimelli	Consigliere
Emanuele Rossi	Consigliere
Paola Severini	Consigliere
Gabriella Stramaccioni	Consigliere
Sergio Travaglia	Consigliere

⁸ In tale processo, sono stati necessariamente coinvolti il Ministero dell’Economia e delle Finanze, l’Agenzia delle Entrate e il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

⁹ Cfr. parte I, cap. II, pag. 17.

Durante la prima seduta del nuovo organo consiliare¹⁰, si era rilevato che se il primo mandato dell’Agenzia aveva necessariamente dovuto incentrare la propria attività sul versante della vigilanza e del controllo, il secondo mandato avrebbe dovuto proporsi come quello della promozione e dell’indirizzo.

Quali strumenti importanti per il conseguimento di tali obiettivi erano a suo tempo stati individuati:

- 1) ampliamento e approfondimento delle Audizioni, fondamentale punto di tangenza e interlocuzione con il composito mondo del Terzo settore;
- 2) organizzazione di seminari di studio con le Direzioni Regionali dell’Agenzia delle Entrate e con la Guardia di Finanza;
- 3) attivazione di una cosiddetta “manutenzione legislativa” a dieci anni dall’approvazione del D.lgs. 460/97 ed in considerazione della modifica in corso del Codice Civile¹¹;
- 4) effettuazione di una nuova rilevazione statistica tramite appositi accordi con l’ISTAT (prevista per il 2009) tenuto conto dell’esistenza di una grossa percentuale del Terzo settore “nascosto” e quindi sottorappresentato dai dati attualmente disponibili (l’ultimo censimento del non profit italiano risale al 1999 ed è stato reso noto nel 2001);
- 5) maggiore apertura europea al fine di poter esportare la tradizione e la cultura del non profit italiano;
- 6) maggiore spazio dedicato alla promozione del Terzo settore dal mondo dell’informazione e della comunicazione (in particolare la televisione).

E nel prosieguo della presente relazione si dà proprio conto dell’impegno che l’Agenzia ha profuso nel corso del 2008 per il raggiungimento di questi obiettivi, a suo tempo delineati.

¹⁰ La prima seduta del nuovo Consiglio si è svolta in data 8 febbraio 2007.

¹¹ Si tratta della riforma del Libro I, Titolo II in materia di associazioni e fondazioni.

Capitolo II

Organizzazione e funzionamento

La dotazione finanziaria

L'equilibrio economico del Bilancio di previsione per l'esercizio 2008 dell'Agenzia è stato sostenuto da voci di entrata riferite a tre distinte fonti: la assegnazione ordinaria riferita alle disposizioni della Legge 13 maggio 1999, n. 133¹², fissata per l'anno 2008 con la legge finanziaria¹³ nella misura di Euro 1.343.120; la quota a valere sul dispositivo del cinque per mille dell'anno 2007¹⁴ che, sulla base del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 aprile 2008, è stata definita nell'importo di Euro 1.250.000; l'introito di interessi attivi, preventivamente valutati in Euro 25.000.

Il bilancio di previsione era stato progettato sulla scorta di dati attendibili ma non definitivi. La reale entità delle somme attive è stata conosciuta solo ad esercizio inoltrato. Su tali elementi si è prefigurata la conseguente variazione di bilancio. Solo in quella fase è stato possibile sviluppare una adeguata programmazione di attività oltre a garantire il sostegno alle spese fondamentali ed insopprimibili.

Il Consiglio ha provveduto ad assegnare priorità a qualche progetto di rilievo, che potesse essere portato a completamento in tempi medio-brevi. L'opzione di privilegiare gli interventi finalizzati a definire linee guida e schemi sui bilanci di esercizio e di missione delle organizzazioni non profit e delle imprese sociali e sulle raccolte di fondi è risultata opportunamente centrata.

Nella seconda parte dell'anno il mantenersi di un forte stato di incertezza sull'entità dei finanziamenti per l'anno 2009 ha indotto il Consiglio a raffreddare i piani di intervento, ipotizzando rinvii operativi per le iniziative in cantiere, con l'obiettivo fondamentale di ricercare e di individuare le possibilità di finanziamento per il futuro e di destinare alle spese occorrenti per la necessaria sopravvivenza dell'Agenzia le entità di quelle economie che si sarebbero ricavate.

¹² "Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale", art. 14, comma 3.

¹³ "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato", Legge 24 dicembre 2007, n. 244.

¹⁴ Fissata con l'art. 1, commi 1235 e seguenti della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 nella misura dello 0,5 per cento del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in relazione alle indicazioni dei contribuenti.

Nei fatti è accaduto che dalla primaria fonte finanziaria dell'Agenzia, il Fondo per le politiche sociali, si sarebbe attribuito per l'anno 2009 un contingente finanziario di Euro 846.511, nettamente inferiore alla assegnazione dell'anno precedente ed alla soglia necessaria al funzionamento dell'Agenzia. Non erano considerate preventivabili altre entrate. Di conseguenza si è deciso di rinviare a tempi migliori la realizzazione di alcuni interventi e di contenere al meglio ogni spesa, con il fine di costituire un importante avanzo di amministrazione sull'esercizio 2008, che sarebbe risultato utile a sostenere la situazione finanziaria per l'esercizio successivo.

La mancanza di dati certi ha fatto sì che non fosse possibile costruire il progetto di bilancio di previsione 2009 entro la fine di ottobre¹⁵. Solo sul finire dell'anno si sono acquisiti i principali dati mancanti ed il provvedimento riferito al bilancio di previsione 2009 è stato approvato nella seduta di Consiglio del 19 dicembre.

Tale bilancio è stato costruito sulla scorta di un avanzo di amministrazione valutato in circa 400 mila Euro, della dotazione di 2 milioni di Euro autorizzati dall'art. 5 bis della Legge 4 dicembre 2008 n. 189¹⁶ e di un contributo a carattere straordinario di Euro 1.250.000 che la Presidenza del Consiglio ha deciso di concedere per incontrare le incerte oggettive condizioni esistenti.

Il fatto che ogni anno si risponda positivamente alle richieste di finanziamento, periodicamente avanzate, pone in evidenza che c'è una reale attenzione verso l'Agenzia per le Onlus da parte del sistema istituzionale e che al tempo stesso sussiste una reale difficoltà nella definizione del peso specifico dell'Ente, anche per via dei numerosi incroci di competenze e di attribuzioni che ne costituiscono l'universo istituzionale di riferimento.

Il determinarsi, per il terzo anno consecutivo, di un contesto nel quale gli interventi finanziari di carattere straordinario risultano essere economicamente più rilevanti di quelli ordinari e la rilevata discontinuità in tema di finanziamenti, nel tempo e negli importi, portano ad uno stato di malagevole programmazione.

¹⁵ Ex art. 7, Regolamento di contabilità dell'Agenzia per le Onlus.

¹⁶ La Legge 189/2008 ha convertito il Decreto legge n. 154 del 7 ottobre 2008 "Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali".